

Whistleblowing Policy

Allegato A – Disposizioni specifiche valide per Verdalia Bioenergy Italy S.r.l. e società controllate

in attuazione del D.Lgs. n. 24/2023 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e delle normative nazionali

Versione 1.0	Ref. Nr.	
	Responsabile	Chief Legal & Compliance Officer
	Approvato da	Consiglio di amministrazione
	Data	Luglio 2024
	Prossima revisione	2027

Indice

1. QUAL È LO SCOPO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA?	3
2. CHI PUÒ EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI?	3
3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?	4
3.1. Segnalazioni Whistleblowing	4
3.2. Segnalazioni Ordinarie	4
3.3. Cosa devono contenere le segnalazioni?	5
4. COME POSSO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?	5
4.1 I canali di segnalazione interni	5
4.1.1 Il canale di segnalazione interno in forma scritta	5
4.1.2 I canali di segnalazione interni in forma orale	6
5. CHI RICEVE LE SEGNALAZIONI?	7
6. COSA SUCCEDERÀ UNA VOLTA CHE TRASMETTO UNA SEGNALAZIONE?	7
6.1 Ricezione e istruttoria	7
6.2 Chiusura della segnalazione	8
6.3 Conservazione della documentazione	8
7. CASI PARTICOLARI	9
7.1 Segnalazioni anonime	9
7.2 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore	9
7.3 Segnalazioni di ritorsioni	9
8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE	9
9. Sistema sanzionatorio	10
10. Protezione dei dati personali	11

1. QUAL È LO SCOPO E L'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA?

Con il presente documento (di seguito la “**Procedura**”) Verdalia Bioenergy Italy S.r.l. intende disciplinare, anche per le sue controllate, (di seguito, tutte, le “**Società**”) alcuni aspetti espressamente previsti dal D.Lgs. n. 24/2023 (di seguito il “**Decreto**”) sull’invio, ricezione, analisi e gestione delle segnalazioni *whistleblowing*, a integrazione di quelli già regolamentati nella “*Whistleblowing Policy*” del Gruppo Verdalia Bioenergy di marzo 2024, di cui la Procedura costituisce completamento.

In particolare, la Procedura nei successivi paragrafi definisce in maniera specifica:

- i Segnalanti,
- l’oggetto delle segnalazioni,
- i canali di segnalazione,
- i destinatari delle segnalazioni,
- il processo di gestione delle segnalazioni,
- le tutele garantite ai Segnalanti e ai segnalati,
- il sistema sanzionatorio,

alla luce di quanto disciplinato dal Decreto, con cui l’Italia ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione Europea e del diritto nazionale.

Le Società, infatti, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell’art. 2, co. 1, lett. q), n. 3¹ del Decreto.

Il documento e la definizione dei canali di segnalazione interna come in esso descritti, nonché le concrete modalità di funzionamento degli stessi, sono oggetto di informativa alle organizzazioni sindacali più rappresentative.

2. CHI PUÒ EFFETTUARE LE SEGNALAZIONI?

Di seguito sono riportati i soggetti che possono effettuare per le Società le segnalazioni di cui alla presente Procedura (di seguito, i “**Segnalanti**”):

- soci;
- coloro che ricoprono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, o che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo delle attività aziendali;
- dipendenti;
- coloro che intrattengono con le Società rapporti d’affari (ad esempio, consulenti e fornitori);
- coloro che cooperano e collaborano con le Società – a qualsiasi titolo – nel perseguimento dei suoi obiettivi;
- stagisti e tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso le Società;
- coloro il cui rapporto giuridico con le Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) non è ancora iniziato (ad

esempio, candidati al processo di assunzione), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;

- coloro che sono in periodo di prova;
- coloro il cui rapporto giuridico con le Società (ad esempio, rapporto di lavoro subordinato, di collaborazione, di consulenza, di fornitura) si è sciolto (ad esempio, *ex dipendente*), se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso.

3. COSA PUÒ ESSERE SEGNALATO?

Ferma la definizione di “Report” di cui alla Whistleblowing Policy, ai fini della presente Procedura è opportuno distinguere la tipologia di segnalazioni che possono essere ricevute dal Gestore² in: (i) “**Segnalazioni Whistleblowing**”, cui si applicano le regole previste dalla Procedura, dalla Whistleblowing Policy e le misure a tutela dei Segnalanti previste dal Decreto; e (ii) “**Segnalazioni Ordinarie**”, fuori dal perimetro del Decreto, a cui però le Società hanno deciso di estendere le tutele previste dalla Procedura e dalla Whistleblowing Policy per il Segnalante.

3.1. Segnalazioni Whistleblowing

Le **Segnalazioni Whistleblowing** sono **esclusivamente** quelle aventi ad oggetto:

1. condotte illecite rilevanti ai sensi del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito, il “D.Lgs. n. 231/2001”);
2. violazioni del Modello di Organizzazione e Gestione adottato ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 dalle Società.

Le Segnalazioni Whistleblowing concernono comportamenti, atti od omissioni di cui il Segnalante sia venuto a conoscenza nell'ambito dei rapporti lavorativi intercorrenti con le Società.

3.2. Segnalazioni Ordinarie

Le **Segnalazioni Ordinarie** non rientrano nel perimetro delle Segnalazioni Whistleblowing in quanto:

1. il Segnalante è un **soggetto diverso** da quelli riportati nel paragrafo 2 della Procedura (ad esempio, e un giornalista), oppure
2. la segnalazione ha ad **oggetto temi diversi** da quelli riportati al paragrafo 3.1 della Procedura, quali, a titolo esemplificativo, quelli elencati al paragrafo 3.2 della Whistleblowing Policy (ad es. violazioni del Code of Conduct/Codice di Condotta, molestia sul luogo di lavoro, atti corruttivi, ecc.).

Le Società estendono la tutela accordata alle Segnalazioni Whistleblowing prevista dalla presente Procedura anche a coloro che effettuano le Segnalazioni Ordinarie.

La persona a cui vengono attribuiti i comportamenti, atti od omissioni oggetto sia delle Segnalazioni Whistleblowing sia delle Segnalazioni Ordinarie e indicata di seguito come **“Segnalato”**.

3.3. Cosa devono contenere le segnalazioni?

Sugli elementi minimi che devono contenere sia le Segnalazioni Whistleblowing sia le Segnalazioni Ordinarie si veda quanto previsto dal paragrafo 6.3 della Whistleblowing Policy.

Si specifica, inoltre, che le Segnalazioni Whistleblowing e le Segnalazioni Ordinarie **non possono riguardare** notizie palesemente prive di fondamento, informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (c.d. “voci di corridoio”).

4. COME POSSO EFFETTUARE UNA SEGNALAZIONE?

4.1 I canali di segnalazione interni

Le Società hanno istituito canali di segnalazione – che possono essere alternativamente utilizzati – di cui uno in forma scritta e gli altri in forma orale. Tali canali garantiscono la riservatezza dell'identità del Segnalante e del Segnalato nonché del contenuto della segnalazione e della eventuale relativa documentazione allegata.

4.1.1 Il canale di segnalazione interno in forma scritta

Sul punto si veda il canale indicato nel paragrafo 6.2.2 della Whistleblowing Policy (di seguito **“Whistleblowing Software”**), raggiungibile tramite il [link pubblicato sul sito internet della Società \(www.verdaliabio.com\)](http://www.verdaliabio.com)

Si precisa che lo strumento offre le più ampie garanzie di riservatezza per il Segnalante.

Il Whistleblowing Software, dotato di misure di sicurezza tecniche adeguate agli standard di cui all'art. 32 GDPR, risiede su server – situato nell'Unione Europea – di un soggetto terzo e prevede un percorso guidato che consentirà al Segnalante di inserire le informazioni necessarie per la ricostruzione e valutazione dei fatti e l'utilizzo di misure di crittografia, che garantiscono la riservatezza non solo del Segnalante, ma anche di ogni persona menzionata nella segnalazione nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione eventualmente allegata.

Per poter effettuare la segnalazione tramite il Whistleblowing Software, il Segnalante dovrà rispondere ad alcune domande, aperte e chiuse, che permetteranno al Gestore di approfondire l'oggetto della stessa.

La Piattaforma consente anche di allegare la documentazione che il Segnalante ritiene opportuno portare all'attenzione del Gestore a supporto della segnalazione nonché di registrare una nota audio.

Lo strumento consente, inoltre, l'interazione tra il Segnalante e il Gestore della segnalazione, al fine di approfondire i temi oggetto di Segnalazione o integrare/rettificare le informazioni precedentemente rese.

Infatti, al termine dell'inserimento della segnalazione all'interno del Whistleblowing Software, sarà generato automaticamente un "codice di identificazione della segnalazione" e un "codice QR" che potranno essere utilizzati alternativamente dal Segnalante anche al fine di essere tempestivamente aggiornato sullo stato di valutazione della segnalazione trasmessa.

Alle Società non si applica il canale scritto di cui al paragrafo 6.2.1 della Whistleblowing Policy.

4.1.2 I canali di segnalazione interni in forma orale

Le Società hanno attivato tre canali orali, che consentono al Segnalante di contattare direttamente il Gestore

1. al seguente numero telefonico:

+34 661 340 281

Per effettuare la segnalazione, occorrerà chiamare il numero di telefono sopra indicato nelle fasce orarie **9:00-14:00**, dal lunedì al venerdì, giorni festivi esclusi, per riferire telefonicamente al Gestore, comunicando in lingua spagnola o inglese, la segnalazione.

Il Segnalante ha facoltà di esplicitare o meno il proprio nominativo e di indicare, o meno, un recapito alternativo al quale essere contattato, diverso dal numero di telefono da cui chiama.

La segnalazione così effettuata verrà inserita nel Whistleblowing Software a cura del Gestore. Completata la registrazione, il Gestore comunicherà al Segnalante il codice di identificazione della segnalazione" e un "codice QR", generati dal Whistleblowing Software, attraverso cui il Segnalante potrà autonomamente accedere per monitorare lo stato di avanzamento della segnalazione e interloquire con il Gestore.

2. al seguente indirizzo e-mail:

pedro.perea@verdaliabio.com

Per effettuare una segnalazione, occorrerà scrivere all'indirizzo e-mail sopra riportato comunicando di voler fissare un incontro con il Gestore, per riferire in merito ad una violazione ricompresa nel perimetro di applicabilità della Whistleblowing Policy o della presente Procedura.

Il Gestore provvederà a fissare l'incontro – in presenza o da remoto, a seconda delle disponibilità del Gestore - entro sette giorni dal primo contatto. Nel corso dell'appuntamento, il Gestore richiederà al Segnalante le informazioni necessarie per acquisire e valutare la segnalazione e le registrerà all'interno del Whistleblowing Software.

3. caricando un file audio sul Whistleblowing Software

Per effettuare una segnalazione, occorrerà registrare un file audio e, dopo aver avuto accesso al Whistleblowing Software, caricarlo.

Per poter inviare la segnalazione così effettuata, il Segnalante dovrà anche rispondere ad alcune domande obbligatorie, aperte e chiuse presenti sul Whistleblowing Software.

Al termine dell'inserimento della segnalazione all'interno del Whistleblowing Software, sarà generato automaticamente un "codice di identificazione della segnalazione" e un "codice QR" che potranno essere utilizzati alternativamente dal Segnalante anche al fine di essere tempestivamente aggiornato sullo stato di valutazione della segnalazione trasmessa.

5. CHI RICEVE LE SEGNALAZIONI?

La ricezione e gestione delle Segnalazioni Whistleblowing e delle Segnalazioni Ordinarie effettuate con i canali interni e di competenza del Gestore, che, per le Società, è stato individuato nel Compliance Officer di Gruppo.

Il Gestore riceve un incarico formale come soggetto gestore dei canali interni che comprende anche la lettera di designazione ad autorizzato ex artt. 29 Reg. UE 679/2016 e 2-*quaterdecies* D. Lgs. n. 196/2003. La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali contenuti nelle segnalazioni, di cui le Società sono Titolari del trattamento ex art. 4 par. 1 n. 7) GDPR.

Il Gestore semestralmente trasmette all'Organismo di Vigilanza delle Società, nominato ex D.Lgs. n. 231/2001, un *report* che – nel rispetto della riservatezza dei Segnalanti – contiene il numero e l'oggetto delle segnalazioni ricevute, lo stato di avanzamento del processo di gestione delle segnalazioni e i relativi esiti.

6. COSA SUCCEDERÀ UNA VOLTA CHE TRASMETTO UNA SEGNALAZIONE?

6.1 Ricezione e istruttoria

Sul punto si veda quanto riportato nei paragrafi 6.5, 6.7, 6.8 e 6.9 della Whistleblowing Policy.

Per le Società si specifica che, ai fini dell'attività di verifica, il Gestore potrà chiedere approfondimenti ad uffici interni e/o a soggetti terzi, avendo cura di:

- conferire mandato formale, definendo il perimetro di azione e precisando le informazioni che intende ottenere dall'approfondimento richiesto;
- omettere qualsiasi informazione che possa, anche indirettamente, ricondurre all'identità del Segnalante o al contenuto della segnalazione;
- omettere qualsiasi informazione relativa al Segnalato, laddove non strettamente necessaria al corretto svolgimento dell'incarico affidato;
- ribadire al soggetto incaricato l'obbligo di riservatezza dei dati trattati (nel caso di soggetti esterni, detto obbligo dovrà essere formalizzato).

Nelle ipotesi in cui per ragioni istruttorie dovesse essere necessario rendere edotti del contenuto della segnalazione e/o della documentazione ad essa allegata altri soggetti, il Gestore provvede ad oscurare i dati personali del Segnalante, nonché degli altri soggetti la cui identità deve essere riservata (quali, il Facilitatore – come di seguito definito -, il Segnalato e le altre persone menzionate nella segnalazione).

In ogni caso, le generalità del Segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi direttamente o indirettamente tale identità, non verranno rivelate a soggetti terzi diversi dal Gestore senza il consenso del Segnalante, fatta salva l'ipotesi eccezionale di seguito dettagliata: nell'ambito del procedimento penale, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto ex art. 329 c.p.p. sino alla conclusione delle indagini preliminari e, pertanto, soggiace alla disciplina codicistica prevista in materia.

6.2 Chiusura della segnalazione

Entro 3 mesi dalla data di ricezione della Segnalazione, il Gestore fornisce un riscontro al Segnalante, comunicando l'esito dell'istruttoria o aggiornando il Segnalante in merito allo stato di avanzamento dello stesso.

All'esito dell'istruttoria, il Gestore redigere, una relazione prendendo uno o più dei seguenti provvedimenti:

- archiviazione della segnalazione per insufficienza di elementi;
- archiviazione della segnalazione per irrilevanza dei fatti segnalati;
- proposta di modifica al Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e/o al Code of Conduct/Codice di Condotta o ad altre procedure interne;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto dal sistema disciplinare e sanzionatorio vigente - nei confronti dei Segnalati e di cui sia stata riconosciuta la commissione di una violazione, illecito o irregolarità;
- proposta di avvio di procedimenti disciplinari o sanzionatori - conformemente a quanto previsto sistema disciplinare e sanzionatorio vigente e dalla presente Procedura - nei confronti dei Segnalanti che abbiano effettuato segnalazioni

infondate, basate su circostanze fattuali non vere ed effettuate con dolo o colpa grave.

6.3 Conservazione della documentazione

Conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente, la segnalazione e la relativa documentazione saranno conservati per il tempo strettamente necessario alla gestione della stessa e, comunque, per un periodo non superiore a cinque anni dalla chiusura del processo di gestione.

La segnalazione e i relativi documenti saranno conservati all'interno del Whistleblowing Software e in un archivio a cura del Gestore per i tempi sopra indicati.

L'eventuale documentazione utilizzata nel corso dell'istruttoria (registrazioni, verbali, documentazione raccolta etc.) sarà conservata a cura del Gestore nel rispetto dei tempi sopra indicati.

7. CASI PARTICOLARI

7.1 Segnalazioni anonime

Trattasi delle segnalazioni da cui non è possibile ricavare l'identità del Segnalante.

Le Società accettano segnalazioni anonime e le trattano come Segnalazioni Ordinarie, a condizione che contengano tutti gli elementi di cui al paragrafo 3.3 della Procedura.

Inoltre, alla stessa si darà seguito solo se, ad esito dell'istruttoria, si ottengano riscontri tali da supportare una contestazione.

Non troveranno applicazione le garanzie e tutele previste dalla Procedura per il Segnalante se non nel caso in cui questi dovesse successivamente essere identificato.

7.2 Segnalazioni ricevute da soggetti diversi dal Gestore

Nell'ipotesi in cui una segnalazione sia ricevuta da un soggetto diverso dal Gestore, è onere del ricevente:

- trattare le informazioni di cui ha avuto conoscenza con modalità idonee a garantirne la piena riservatezza;
- contattare il Gestore al fine di ricevere istruzioni circa le modalità di trasmissione della segnalazione erroneamente pervenuta;
- trasmettere la segnalazione al Gestore, senza ritardo, e comunque entro 7 giorni dalla ricezione della segnalazione;
- successivamente alla comunicazione al Gestore, eliminare la segnalazione dai propri dispositivi.

7.3 Segnalazioni di ritorsioni

Con riferimento a quanto previsto per l'Italia nel paragrafo 16 della Whistleblowing Policy, si specifica che il canale di segnalazione esterno (<https://whistleblowing.anticorruzione.it>), attivato presso l'Autorita Nazionale Anticorruzione (**ANAC**), può essere utilizzato esclusivamente da chi ritenga di aver subito una ritorsione in seguito all'effettuazione di una Segnalazione Whistleblowing.

8. PROTEZIONE DEL SEGNALANTE

Le Società si impegnano a garantire la protezione da qualsiasi atto di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, diretto o indiretto, nei confronti del Segnalante per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione.

La tutela trova applicazione laddove:

- a. al momento della segnalazione o della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, il Segnalante aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate fossero vere e ricadessero nell'ambito di applicazione del Decreto;
- b. la segnalazione è stata effettuata nel rispetto delle modalità descritte nel paragrafo 4 relativo alle modalità di effettuazione delle segnalazioni.

Con riferimento alle condotte che costituiscono ritorsioni si rinvia alla definizione di cui al paragrafo 1 della Whistleblowing Policy.

L'onere di dimostrare che le condotte o atti qualificabili come ritorsioni siano motivati da ragioni estranee alla segnalazione o alla denuncia e a carico di colui che li ha posti in essere.

I motivi che hanno indotto la persona a segnalare o a denunciare sono irrilevanti ai fini della sua protezione.

La predetta tutela si applica ai Segnalanti e si estende ai seguenti soggetti:

- i Facilitatori, ossia coloro che forniscono consulenza o sostegno al Segnalante;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del Segnalante, di colui che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà del Segnalante o della persona che ha sporto denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o per i quali le stesse persone lavorano, nonché gli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

La protezione è estesa ai casi di segnalazione o denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, se il Segnalante è stato successivamente identificato e ha subito ritorsioni, nonché nei casi di segnalazione presentata alle istituzioni, agli organi e agli organismi competenti dell'Unione Europea, in conformità alle condizioni per l'effettuazione della segnalazione esterna.

Le persone che hanno subito ritorsioni hanno diritto ad essere reintegrate nel loro posto di lavoro.

La tutela non trova applicazione nei casi in cui è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile, ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave. In tali casi, al Segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

9. Sistema sanzionatorio

Un sistema di segnalazione efficace deve prevedere delle sanzioni nei confronti del Segnalante, in caso di abuso dello strumento di segnalazione, nei confronti dei Segnalati in caso di accertamento degli illeciti segnalati, nei confronti del Gestore nel caso di mancato rispetto della presente Procedura e della Whistleblowing Policy, nonché nei confronti di coloro che violano la tutela della riservatezza del Segnalante e i divieti di ritorsione posti a tutela del Segnalante.

Nel predetto sistema disciplinare, le Società hanno, altresì, previsto sanzioni nei confronti di coloro che si accertano responsabili dei seguenti illeciti:

- commissione di ritorsioni;
- ostacolo o tentativo di ostacolo alla segnalazione;
- violazione dell'obbligo riservatezza;
- mancato svolgimento delle attività di verifica e di analisi della segnalazione;
- responsabilità penale accertata del Segnalante, anche con sentenza di condanna in primo grado, per i reati di diffamazione e calunnia;
- responsabilità civile del Segnalante, nei casi di dolo o colpa grave, per i medesimi reati di cui sopra.

Nell'ambito del procedimento disciplinare a carico del Segnalato:

1. l'identità del Segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa;
2. qualora la segnalazione sia fondata in tutto o in parte sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile nel procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso del Segnalante alla rivelazione della propria identità.

10. Protezione dei dati personali

Ogni segnalazione può contenere i c.d. dati personali, ossia informazioni direttamente o indirettamente riconducibili ad una persona fisica.

Le Società, in qualità di Titolari del trattamento, assicurano che le suddette attività di trattamento siano svolte coerentemente alle prescrizioni del Reg. UE 679/2016 (anche "GDPR") e delle normative nazionali vigenti.

Con riferimento al Gestore, le Società provvedono a conferire formale incarico per il trattamento dei dati personali attraverso consegna di una lettera di designazione ex artt. 29 GDPR.

La lettera prevede specifiche istruzioni per il corretto trattamento dei dati personali di cui alla segnalazione e la puntuale indicazione delle misure di sicurezza da applicare.

I diritti di cui agli articoli da 15 a 22 GDPR (il diritto di accesso ai dati personali, il diritto a rettificarli, il diritto di ottenerne la cancellazione o cosiddetto diritto all'oblio, il diritto alla limitazione del trattamento, il diritto alla portabilità dei dati personali e quello di opposizione al trattamento) possono essere esercitati nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente, attraverso i canali indicati nelle informative ex art. 13 GDPR rese disponibili tramite i canali di segnalazione e specifica sezione dei siti web aziendali.